

COINFO : Corso di formazione per i Segretari Amministrativi di
Dipartimento dell'Università degli Studi di L'Aquila

**COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE
DIPENDENTE
(MISSIONI – ALTRE COMPETENZE)**

**TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE
ANNO 2008**

PRESUPPOSTO:

Tutte le competenze accessorie, tranne alcune specificatamente indicate dalle disposizioni INPDAP, in sede di liquidazione devono subire il trattamento previdenziale, tenendo conto della competenza del compenso stesso.

1) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2008 (aggiornato con il c. 769 legge 27/12/2006 n. 296)

	C/DIP	C/AMM
RITENUTA INPDAP	8,80%(*)	24,20%
RITENUTA F. DO CREDITO	0,35%	===
RITENUTA L. 438/92(**)	1,00%	===
RITENUTA OPERA PREVIDENZA	2,50%	7,10%
(*) L'aumento previsto dal c. 769 dell'art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 è dello 0,30, precisando però che la somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro non può superare il 33%. Pertanto la maggiorazione a carico del lavoratore è dello 0,05%.		
(**) Solo nel caso in cui l'imponibile previdenziale superi €. 39297,00 (CIRCOLARE INPS N. 153/2006)		

2) TRATTAMENTO FISCALE : ALIQUOTA MARGINALE DEL DIPENDENTE

ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO:

- **COMPENSO DA CORRISPONDERE** (es. diaria estero; altro compenso): €. 1000,00
- **ALIQUOTA MARGINALE DIPEDENTE : 41%**
- **QUALIFICA DIPENDENTE : PROFESSORE ORDINARIO TEMPO PIENO**

LIQUIDAZIONE:

COMPENSO LORDO: da dedurre (art. 51 TUIR):			€. 1.000,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:		
	a) INPDAP (8,80%)	€. 88,00	
	b) F.DO CREDITO (0, 35%)	€. 3,50	
	c) OPERA PREVIDENZA (2,50%)	€. 25,00	meno
	d) LEGGE 438/92 (1%)	€. 10,00	€. 126,50
			uguale
	IMPONIBILE FISCALE		€. 873,50
			meno
	IRPEF cod. 1001 (41%)		€. 378,13
		uguale	
NETTO DA CORRISPONDERE		€. 495,35	

ONERI RIFLESSI :

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1) INPDAP (24,20%) | €. 242,00 |
| 2) OPERA PREVIDENZA (7,10%) | €. 71,00 |
| 3) IRAP (8,50%) | €. 85,00 |

N.B. Le ritenute a carico del dipendente unitamente agli oneri riflessi devono essere devoluti all'Amministrazione centrale entro il giorno 5 del mese successivo al pagamento. Unitamente al mandato di versamento dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo del pagamento effettuato, completo dei dati anagrafico -fiscali, al fine di consentire il versamento agli enti previdenziali e fiscali, la compilazione della dichiarazione mensile DMA (all'INPDAP) e l'inserimento nella scheda fiscale per gli adempimenti di fine anno (conguaglio; mod. CUD)

Collaborazioni coordinate e continuative

Rilevanza giuridica
Trattamento previdenziale e fiscale

ARGOMENTI OGGETTO DEL CORSO:

- Collocazione giuridica dei contratti di co.co.co.
- Collocazione tributaria dei contratti di co.co.co.
- Deduzioni e detrazioni;
- Determinazione del reddito imponibile (previdenziale-fiscale);
- Determinazione delle ritenute (previdenziali-fiscali);
- Versamento delle ritenute;
- Certificazioni fiscali e previdenziali;
- Dichiarazioni;
- Esempi

**FASI OPERATIVE CHE CONSENTONO UNA PIU' FACILE
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI REDDITO DA
CORRISPONDERE:**

ANALISI OGGETTIVA
DELL'INCARICO DA
ATTRIBUIRE



TIPOLOGIA DI
INCARICO

ANALISI SOGGETTIVA
DELL'INCARICO DA
ATTRIBUIRE



SOGGETTO A CUI
VIENE ATTRIBUITO



ATTRIBUZIONE
DI INCARICO



VERIFICA
TIPOLOGIA



IN QUALITA'
DI ESPERTO



RIFERIMENTO
TRIBUTARIO
Art. 50
DPR. 917/86

LAVORO NON SUBORDINATO:Definizione Giuridica-Art. 2222 Codice Civile

•Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

TUIR. 917/86 – Art.50 comma 1 lett.c bis

•c bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'art.49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art.53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. (9)

EVOLUZIONE PREVIDENZIALE E FISCALE DELLE COLLABORAZIONI COORD. CONTINUATIVE

A) fino al 1/12/1995: Giuridicamente e fiscalmente = Reddito di lavoro autonomo = Applicazione della sola ritenuta d'acconto del 20%

B) dal 1/1/1996 al 31/12/2000: Giuridicamente e fiscalmente = Reddito di lavoro autonomo = Applicazione della sola ritenuta d'acconto del 20% e del contributo INPS gestione separata legge 335/95

C) dal 1/1/2001 in poi : Giuridicamente = Reddito di lavoro autonomo; Fiscalmente = Reddito assimilato a lavoro dipendente; Applicazione del contributo INPS gestione separata legge 335/95 – Trattamento fiscale per i redditi lavoro dipendente

D) dal 24/10/2003 le co.co.co. esistono solo per le Amministrazioni Pubbliche per il privato si applica la “legge Biagi”.

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

- DPR. 917/86 – TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (T.U.I.R.)
- DPR. 600/73 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
- DPR. 602/73 – DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
- LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335 – RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE
- LEGGE 14 FEBBRAIO 2003, N. 30 – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DI LAVORO (LEGGE BIAGI)
- DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
- DECRETO LEGISLATIVO 2 SETTEMBRE 1997, N. 314
- CIRCOLARE 15 LUGLIO 2004, N. 4 DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
- DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 ART. 32
- CIRCOLARE 21 DICEMBRE 2006, N. 5 DIP. DELLA FUNZIONE PUBBLICA
- CIRCOLARE 4 GENNAIO 2007 MINISTERO DEL LAVORO, N. 440
- LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 LEGGE FINANZIARIA 2007

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Con la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Legge Biagi), è stata conferita “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

Pertanto con il successivo D.Lgs. 276/2003 sono stati riordinati i contratti a contenuti formativo e di tirocinio; disciplinati i lavori a tempo parziale, di lavoro temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale ed a chiamata; etc.

L'art. 6 della legge n. 30/2003 e l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 276/2003 **dispongono la non applicazione della normativa emanata nei confronti del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni**, laddove non risulti espressamente prevista una deroga in tal senso (art. 54; art. 70; art. 86).

CONCLUSIONE:

I contratti di CO.CO.CO. nell'ambito degli Enti privati sono stati sostituiti dai contratti di lavoro a progetto. Quelli stipulati con la precedente normativa sono rimasti “in vita” fino al 24/10/2005.

Le Università, invece, possono ancora stipulare i contratti di CO.CO.CO. non necessariamente riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fasi di esso, ferma restando l'assenza di vincoli di subordinazione e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dai commi 65 e 68 dell'art. 3 della Legge 350/2003, evidenziando che tali limiti non si applicano qualora il pagamento dei contratti non sono a carico del FFO.

PRESUPPOSTI E LIMITI ALLA STIPULA DEI CONTRATTI DI COCOCO

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 4 del 15 luglio 2004 è intervenuta sia in materia di individuazione dei presupposti che legittimano il ricorso degli Atenei alla collaborazione; alla valutazione di eventuali tutele non previste dall'ordinamento ed alla corretta gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali.

a) **RICORSO ALLA STIPULA DI COCOCO:**

- SOLO PER PRESTAZIONI DI ELEVATA PROFESSIONALITA';
- SOLO QUANDO L'ATENEO NON E' IN GRADO DI FAR FRONTE AD UNA PARTICOLARE E TEMPORANEA ESIGENZA CON LE RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI AL SUO INTERNO;
- NON E' POSSIBILE AFFIDARE A COLLABORATORI I MEDESIMI COMPITI CHE SONO SVOLTI DAI DIPENDENTI DELL'ATENEO.

b) **CONDIZIONI NECESSARIE PER IL CONFERIMENTO DI COCOCO:**

- TEMPORANETA' DELL'INCARICO;
- INDICAZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO;
- RISPONDENZA DELL'INCARICO AGLI OBIETTIVI DELL'ATENEO;
- IMPOSSIBILITA' PER L'ATENEO DI PROCURARSI ALL'INTERNO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE FIGURE PROFESSIONALI IDONEE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO;
- L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COCOCO CON ATTO SCRITTO (INDICARE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E DURATA);
- PROPORZIONE FRA COMPENSI EROGATI AL COCOCO E LE UTILITA' CONSEGUITE DALL'AMMINISTRAZIONE;
- E' AMMISSIBILE UNA PROROGA DEL CONTRATTO QUANDO E' FUNZIONALE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.

N.B.: L'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO DI COCOCO AL DI FUORI DELLE CONDIZIONI INDICATE DALLA CORTE DEI CONTI ED EVIDENZIATE DALLA FUNZIONE PUBBLICA, COMPORTA UNA SERIE DI CONSEGUENZE A CARICO DEL DIRIGENTE CON EVENTUALI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE E PER DANNO ERARIALE.

**RECENTI NORME CHE HANNO STABILITO UNA SERIE DI OBBLIGHI PER
IL SOSTITUTO D'IMPOSTA:**

Art. 1, comma 11, Legge 311/2004 (Finanziaria 2005) in materia di incarichi di consulenza, studio e ricerca

Art. 1, comma 9 della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) in materia di limitazione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca (non applicabile alle università)

Art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) in materia di invio atti di spesa alla Corte dei Conti

Art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 32 del Decreto Legge 4 Luglio 2006 n. 223 (Manovra Bis 2006) convertito con modificazioni dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248 - Contratti di collaborazione

Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca

Anche in questo caso la disposizione opera integralmente anche per le Università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati e prevede l'obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti dell'atto di affidamento degli incarichi per studio, ricerca o consulenza.

Si nota al riguardo che la norma non prevede alcun termine e non prevede che ciò avvenga preventivamente al materiale conferimento dell'incarico in argomento.

Conseguenze per il mancato rispetto delle condizioni per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca

Viene considerato illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale in capo al soggetto che ha proceduto al conferimento dell'incarico per studio, ricerca o consulenza in assenza dei presupposti previsti dalla norma.

A tal proposito non è fra l'altro chiaro se con il termine "presupposti" si voglia intendere anche rispetto delle procedure (trasmissione dell'atto alla corte dei conti) o semplicemente assenza delle richiamate condizioni che legittimano il conferimento degli incarichi in argomento.

Prudentemente si deve ritenere che con il riferimento presupposti si debba considerare anche il rispetto delle procedure indicate.

Sull'argomento si ricordano i più importanti documenti interpretativi:

Corte dei Conti – Delibera 15 Febbraio 2005 n.6

Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 15 Marzo 2005

NOVITA' ANNO 2008

La LEGGE FINANZIARIA 2008, ha introdotto nuovi limiti all'attribuzione di incarichi a personale esterno, infatti:

L' articolo 3 comma 44 *(introdotto un tetto dei compensi dei per lo svolgimento di incarichi nelle pubbliche amministrazioni e l'obbligo della preventiva pubblicizzazione degli incarichi assegnati e dei relativi compensi)*

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, **università**, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, **non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.** Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. **Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.** In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

L' articolo 3, comma 76 *(Viene introdotta una rilevante modifica nella disciplina per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione nella pubblica amministrazione. Non è più sufficiente una semplice competenza ma è necessaria una specializzazione universitaria, anche se non si capisce a quale titolo di studio fa riferimento).*

76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «**di particolare e comprovata specializzazione universitaria**».

L' articolo 3, comma 77 *(Le limitazioni previste dall'art. 7 del d.lgs 165/2001 - le procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi di collaborazione stabilite dal dl. 223/2006, convertito in legge 248/2006 - non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione – es. revisori; etc.).*

77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter **non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione**, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

L' articolo 3, comma 79 (è stato riscritto l'art 36 del d.lgs 165 2001 che disciplina l'attribuzione degli incarichi di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione, di conseguenza in contratti flessibili possono essere stipulati solo come evento eccezionale e legati alla stagionalità e per massimo tre mesi peraltro non rinnovabili. Unica deroga a tale limitazione è l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione per le sostituzioni delle lavoratrici in maternità ma limitatamente alle autonomie locali. Viene confermato che la violazione di norme riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche non comporta la conversione in un rapporto a tempo indeterminato prevista per il lavoro privato. Quindi la violazione da parte della Pubblica Amministrazione delle norme che limitano l'uso del contratti a termine, se accertata dal giudice, comporta il risarcimento del danno ma non l'assunzione a tempo indeterminato prevista per il lavoro privato. Inoltre viene disposto che le P.A. che violano l'art. 36 non potranno effettuare assunzioni ad alcun titolo nei 3 anni successivi alla violazione. Viene confermato che sui fondi esterni le università continuano a non aver efficacia le limitazioni in materia di assunzione dei cococo.

79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. **Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi** fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. **In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.**

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, **la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni**, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. **Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.**

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

.....
10. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. **Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.**

.....
L' articolo 3, comma 80 (Dispone il taglio delle spese per contratti di collaborazione e rapporti di lavoro subordinato a termine che deve essere riportata al 35% di quella del 2003. La finanziaria 2007 faceva riferimento al 40%. In questa percentuale non va calcolato il personale dedicato alla ricerca, alla didattica e ai servizi agli studenti collocato su fondi esterni.

80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **è ridotto al 35 per cento.**

- socio lavoratore di cooperativa
- associato in partecipazione con apporto lavorativo
- tirocini di formazione e di orientamento (ASSEGNI DI RICERCA- BORSE POST-DOTT.)
- borse lavoro
- lavori socialmente utili
- e ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Con la nota del 4 gennaio 2007 il Ministero del Lavoro ha chiarito che:

- per giorno “antecedente” deve intendersi entro la mezzanotte del giorno precedente quello di instaurazione del rapporto di lavoro, anche se trattasi di giorno festivo;
- per “data certa” si intende la tradizionale raccomandata a/r, la consegna diretta allo sportello del servizio competente, il fax ovvero la procedura informatica di validazione temporale attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato ricevuto dal servizio competente. Devono quindi ritenersi validi gli strumenti di trasmissione telematica messi a disposizione dai centri per l’impiego locali e, dove possibile, le e-mail certificate;
- per “sede di lavoro” si intende il luogo, indicato nel contratto individuale, in cui si svolge la prestazione di lavoro.

Per i rapporti autonomi in forma coordinata e continuativa, fermi restando i quadri relativi al datore di lavoro e al lavoratore, il modulo dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

- tipo di rapporto (rapporto di agenzia, co.co.co., lavoro a progetto)
- data inizio e data fine del rapporto
- corrispettivo lordo
- attività e mansioni (descrittivo).

Per i tirocini e le altre esperienze lavorative sarà sufficiente indicare il tipo di rapporto, data di inizio e fine.

La nota ministeriale spiega che qualora, per una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui si è data comunicazione preventiva non si instauri effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio competente, comunque non oltre i cinque giorni successivi.

A questo riguardo va fatto presente che la comunicazione di annullamento, effettuata anche oltre i 5 giorni l’originaria data di instaurazione del rapporto, non può dare luogo ad alcun regime sanzionatorio stante la mancanza di una previsione specifica in tale senso.

Il comma 1183 della legge Finanziaria 2007 aggiunge altri casi. Complessivamente, dunque, le ipotesi di comunicazione sono le seguenti:

- a) trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza assimilata a rapporto di lavoro subordinato;
- b) proroga del termine inizialmente fissato;
- c) trasformazione da tempo determinato (compreso il contratto di inserimento) a tempo indeterminato;

- d) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
- e) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
- f) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato;
- g) trasferimento del lavoratore;
- h) distacco del lavoratore;
- i) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
- j) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.

Il termine entro cui effettuare le comunicazioni rimane fissato entro i cinque giorni dal verificarsi dell'evento anche se l'obbligo rimane sospeso fino alla prevista emanazione del richiamato decreto ministeriale.

Pertanto, nei casi in cui è prevista la comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.

Rimane in vigore la comunicazione all'INAIL prevista dall'art. 14, comma 2, del d.l.vo n. 38/2000 attraverso gli strumenti telematici fino alla piena operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie previste dal modello individuato dall'art. 4 *bis*, comma 7, del D.L.vo n. 181/2000.

DA NON COMUNICARE:

PROFESSORI E RICERCATORI (nota Ministero Lavoro prot. 13/4746-14/2/2007);

PROFESSIONISTI CON ALBO;

LAVORO OCCASIONALE;

PARTECIPAZIONE A CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; COLLEGI E COMMISIONI
(ANCHE SE TRATTATE COME COCOCO)

NOVITA' ANNO 2008

COMUNICAZIONE ONLINE

CARATTERISTICA DEL RAPPORTO DI COCOCO (art. 409, c. 3 del codice di procedura civile):

- a) **CONTINUITA'**, in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- b) **CORDINAZIONE**, costituita dal vincolo funzionale tra l'opera del cococo e l'attività dell'ATENEO e comporta una stretta connessione con le finalità di quest'ultimo;
- c) **PRESTAZIONE PREVALENTEMENTE PERSONALE**, nel senso che il ricorso a propri collaboratori risulta decisamente limitato.
- d) **MANCANZA DI OBBLIGO DI ORARIO E CONTROLLO DELLE PRESENZE** (l'attività può anche svolgersi in luogo diverso dall'Ateneo)

N.B.: Il cococo non ha diritto a ricevere i buoni pasto (solo a personale strutturato)

N.B.: Il cococo ha diritto a percepire un rimborso spese e la indennità di trasferta (in quanto reddito assimilato a lavoro dipendente), considerando che nell'ambito della trasferta si fa riferimento alla sede dell'ATENEO, se questa è chiaramente identificabile dal contratto, o al domicilio fiscale del collaboratore, se non è possibile individuare in modo chiaro la sede di lavoro.

Collaborazioni Coordinate e Continuative

•Rilevanza giuridica:

“LAVORO AUTONOMO” art. 2222 e segg. cod.civile;

•Rilevanza fiscale :

“Redditi assimilati lavoro dipendente” art. 50 TUIR

Collaborazioni Coordinate e Continuative

•Pertanto la collocazione delle COCOCO fra i redditi assimilati a lavoro dipendente attiene solo alle modalità di tassazione senza intaccare la qualificazione giuridica di lavoro autonomo.

CARATTERISTICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA CO.CO.CO.

•TRATTAMENTO PREVIDENZIALE:

INPS GESTIONE SEPARATA (**LEGGE n. 335/95**)

INAIL (**DECRETO LEGISLATIVO n. 38/2000**)

•TRATTAMENTO FISCALE:

REDDITO ASSIMILATO LAV. DIPENDENTE (**DPR. 917/86**)

CO.CO.CO. : Trattamento previdenziale

La Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – all’art. 2 comma 26 ha previsto che a “...decorrere dal 1[^] gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS.....i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.....”

PERTANTO

- 1) OBBLIGO per il COCOCO iscriversi alla Gestione separata INPS;
- 2) OBBLIGO per l’ATENEIO trattenere a cococo e versare, unitamente alla parte di propria competenza, i contributi dovuti all’INPS Gestione separata.

MODELLO ISCRIZIONE INPS

ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA ANNO 2008 (c. 773 legge 296/2006 - legge finanziaria 2007)

Le nuove aliquote contributive dovute, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, in applicazione della legge n. 326/2003 e della legge n. 449/97, sono le seguenti:

CATEGORIA	ALIQUOTA 2008
Collaboratori già iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria e titolari di pensione non diretta	17% (ex 10%)
Collaboratori privi di altra tutela previdenziale	24,72 % fino a 87.187,00 euro
Collaboratori titolari di pensione diretta	17% (ex 15%)

NOVITA' PER I PAGAMENTI DAL 7/11/2007

N.B.

- La contribuzione INPS segue il criterio di cassa, pertanto i compensi di competenza anno 2007, da liquidarsi nel corso dell’anno 2008, subiscono le nuove aliquote.

L’onere contributivo è ripartito in misura pari a :

- 2/3 a carico del committente
- 1/3 a carico del collaboratore.
- L’iscrizione alla Gestione Separata INPS è a cura del collaboratore utilizzando la prevista modulistica
- Il versamento all’INPS è a cura del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

•L'iscrizione all'INAIL è a cura del sostituto d'imposta (o dipartimento) utilizzando la prevista modulistica

La ritenuta INAIL è effettuata dal committente, al momento del pagamento, per 1/3 a carico del cococo e per 2/3 a carico del committente stesso.

La percentuale da applicare è stabilita dall'INAIL territoriale e varia a secondo del rischio iscritto.

Il sistema di determinazione dell'imponibile su cui calcolare la ritenuta è basato sui minimali e massimali, annualmente previsti dall'INAIL.

I nuovi riferimenti INAIL applicabili dal **1° gennaio 2008** sono pertanto i seguenti:

Anno 2008	fino al 30 giugno 2008	dal 1° luglio 2008
Minimo mensile	€ 1.089,90*	
Massimo mensile	€ 2.024,10*	

* non ancora confermati dall'INAIL

MODELLO DI ISCRIZIONE INAIL

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'INAIL

NOVITA' PREVIDENZIALI A DECORRERE DAL 1^ GENNAIO 2007

RIFERIMENTO NORMATIVO	LEGGE N. 296/2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007)	
IMPORTO COMPENSO	PROPORZIONATO A QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO ESEGUITO E DEVONO TENER CONTO DEI COMPENSI NORMALMENTE CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI DI ANALOGA PROFESSIONALITA', ANCHE SULLA BASE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI RIFERIMENTO;	
TUTELE (MALATTIA)	ISTITUITA L'INDENNITA' GIORNALIERA DI MALATTIA PER I COCOCO NON PENSIONATI E NON ISCRITTI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA PER UN NUMERO DI GIORNI PARI AD 1/6 DELLA DURATA COMPLESSIVA DEL RAPPORTO DI LAVORO E COMUNQUE NON INFERIORE A 20 GG. NELL'ARCO DELL'ANNO SOLARE. SI APPLICANO LE FASCE ORARIO DI REPERIBILITA' PREVISTE PER I LAVORATORI DIPENDENTI;	
TUTELE (CONGEDO)	ESTESA ANCHE AI COCOCO L'INDENNITA' ECONOMICA PER CONGEDO PARENTALE (ANCHE PER ADOZIONI O AFFIDI), LIMITATAMENTE AD UN PERIODO DI TRE MESI ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, IN MISURA PARI AL 30% DEL REDDITO PRESO A RIFERIMENTO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI MATERNITA'.	

TRATTAMENTO FISCALE DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

TUIR. 917/86 – Art. 52

1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'art.51 salvo quanto di seguito specificato.

Determinazione del reddito di lavoro dipendente –

TUIR. 917/86 – Art. 51 comma 1

1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Determinazione del reddito di lavoro dipendente –

TUIR. 917/86 – Art. 51 comma 2

2. Non concorrono a formare il reddito: (maggiormente rilevanti)

- a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
- b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000 (258,23 euro), nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
- h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art.10 (oneri deducibili);

Trattamento fiscale co.co.co.

PERCORSO TRIBUTARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DELLE RITENUTE FISCALI PER L'ANNO 2008

L'art. 3 del TUIR 917/86:

“L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10”.

Il nuovo sistema di tassazione del reddito delle persone fisiche è caratterizzato da:

- APPLICAZIONE DI NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO E NUOVE ALIQUOTE IRPEF;
- ABOLIZIONE DELLA “NO TAX AREA” E “NO TAX FAMILY”;
- RIPRISTINO DELLE “DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE” E “DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA”.

Pertanto il nuovo percorso tributario è:

RETRIBUZIONE LORDA

(meno)

**CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI A
CARICO DEL LAVORATORE**

(meno)

ONERI DEDUCIBILI ART.10

(uguale)

IMPONIBILE FISCALE

A CUI SEGUE:

DETERMINAZIONE IMPOSTA LORDA

(tenendo conto degli scaglioni di reddito e delle aliquote)

(meno)

DETRAZIONI ART.13

(meno)

DETRAZIONI ART. 12

(uguale)

IRPEF NETTA

**A DECORRERE DAL 1/1/2007 A SEGUITO PUBBLICAZIONE
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 – LEGGE
FINANZIARIA 2007**

PERTANTO SI E' PASSATO

DALLA

DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA'
DELL'IMPOSIZIONE(no tax area)

E

DEDUZIONE PER ONERI DI FAMIGLIA (no tax family)

ALLE

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

E

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

^^^^^^^^^^^^^^^^

Gli artt. 12 e 13 del TUIR n. 917/86 hanno completamente modificata la possibilità per il contribuente di “risparmiare” IRPEF se titolare di lavoro dipendente e con familiari a carico.

Infatti si è passati da una gestione di :

DEDUZIONI (ovvero dal reddito complessivo venivano sottratte le deduzioni previsti dalla precedente normativa; pertanto il reddito imponibile, su cui calcolare l'IRPEF, viene ridotto)

ad una gestione di :

DETRAZIONI D'IMPOSTA(ovvero dall'imposta dovuta vengono sottratti i “risparmi” d'imposta previsti dalla attuale normativa)

Aliquote e scaglioni di reddito anno 2008 (art. 11 DPR. 917/86 così modificato dalla legge 27/12/2006 n. 296, comma 6 - legge finanziaria 2007)

Scaglioni di reddito su base annua	Aliquota	Dettaglio degli scaglioni
Fino a € 15.000	23%	23% sull'intero importo
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	27%	3450+27% parte eccedente 15000
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	38%	6960+38% parte eccedente 28000
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	41%	17220+41% parte eccedente 55000
Oltre € 75.000	43%	25430+43% parte eccedente 75000

Scaglioni di reddito su base mensile	Aliquota
Fino a € 1.250,00	23%
Oltre € 1.250,00 e fino a € 2.333,33	27%
Oltre € 2.333,33 e fino a € 4.583,33	38%
Oltre € 4.583,33 e fino a € 6.250,00	41%
Oltre € 6.250,00	43%

PARTICOLARITA':

- 1) L'imposta netta è determinata deducendo dall'imposta lorda le detrazioni d'imposta (familiari; lavoro dipendente; altre;) fino alla concorrenza delle stesse.
- 2) Dall'imposta netta si detrae l'eventuale credito d'imposta di cui all'art. 165 del TUIR. Nel caso in cui l'ammontare del credito d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, a recuperare la eccedenza nei periodi d'imposta successivi o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE ANNO 2008(ART. 13 TUIR 917/86
 “Altre detrazioni”così modificato dall’art. 1, c. 6 della legge 27/12/2006 n. 296)

1) Se alla formazione del reddito complessivo concorrono i seguenti redditi :

- Art. 49 TUIR : lavoro dipendente (tranne le pensioni);
- Art. 50 TUIR, comma 1 lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis), l) : indennità a carico di terzi; borsa o premio di studio; collaborazioni coordinate e continuative; etc.;

spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

Limite di reddito	Detrazione annua	Maggiorazione annua
Fino a €. 8000	€. 1840 (non può comunque essere inferiore a €. 690) <u>nota 1)</u>	
Oltre €. 8000 fino a €. 15000	€. 1338 +	50% (15000-Reddito complessivo) 7000
Oltre €. 15000 fino a €. 23000	€. 1338* $\frac{(55000-\text{Reddito complessivo})}{40000}$	
Oltre €. 23000 fino a €. 24000	€. 1338* $\frac{(55000-\text{Reddito complessivo})}{40000}$	+ 10
Oltre €. 24000 fino a €. 25000	€. 1338* $\frac{(55000-\text{Reddito complessivo})}{40000}$	+ 20
Oltre €. 25000 fino a €. 26000	€. 1338* $\frac{(55000-\text{Reddito complessivo})}{40000}$	+ 30
Oltre €. 26000 fino a €. 27700	€. 1338* $\frac{(55000-\text{Reddito complessivo})}{40000}$	+ 40
Oltre €. 27700 fino a €. 28000	€. 1338* $\frac{(55000-\text{Reddito complessivo})}{40000}$	+ 25
Oltre €. 28000 fino a €. 55000	€. 1338* $\frac{(55000-\text{Reddito complessivo})}{40000}$	
Oltre €. 55000	Nessuna detrazione	
N. B. : Il risultato del rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali. Nota 1) : per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato il valore minimo non può essere inferiore a € 1380		

Detrazioni per figli a carico anno 2008 (Art. 12 TUIR 917/86 così modificato dall'art. 1, c. 6 della legge 27/12/2006, n. 296)

Detrazioni per figli a carico:	Detrazione annua teorica	Determinazione detrazione effettiva
a) <u>Contribuenti con un solo figlio a carico:</u>		
figlio dai 3 anni di età in poi	800	= $800 * \frac{(95000 - \text{Reddito complessivo})}{95000}$
figlio fino a 3 anni di età	900	= $900 * \frac{(95000 - \text{Reddito complessivo})}{95000}$
figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1120	= $1120 * \frac{(95000 - \text{Reddito complessivo})}{95000}$
figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1020	= $1020 * \frac{(95000 - \text{Reddito complessivo})}{95000}$
b) <u>Contribuenti con 2 figli a carico:</u>		
Per ogni figlio dai 3 anni di età in poi	800	= $800 * \frac{(110000 - \text{Reddito complessivo})}{110000}$
Per ogni figlio fino a 3 anni di età	900	= $900 * \frac{(110000 - \text{Reddito complessivo})}{110000}$
Per ogni figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1120	= $1120 * \frac{(110000 - \text{Reddito complessivo})}{110000}$
Per ogni figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1020	= $1020 * \frac{(110000 - \text{Reddito complessivo})}{110000}$
c) <u>Contribuenti con 3 figli a carico:</u>		
Per ogni figlio dai 3 anni di età in poi	800	= $800 * \frac{(125000 - \text{Reddito complessivo})}{125000}$
Per ogni figlio fino a 3 anni di età	900	= $900 * \frac{(125000 - \text{Reddito complessivo})}{125000}$
Per ogni figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1120	= $1120 * \frac{(125000 - \text{Reddito complessivo})}{125000}$
Per ogni figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1020	= $1020 * \frac{(125000 - \text{Reddito complessivo})}{125000}$
d) <u>Contribuenti con più di 3 figli a carico:</u>		
N.B.: n = numero dei figli a carico		
Per ogni figlio dai 3 anni di età in poi	1000	= $1000 * \frac{(95000 + 15000 * (n - 1) - \text{Reddito complessivo})}{95000 + 15000 * (n - 1)}$
Per ogni figlio fino a 3 anni di età	1100	= $1100 * \frac{(95000 + 15000 * (n - 1) - \text{Reddito complessivo})}{95000 + 15000 * (n - 1)}$
Per ogni figlio portatore di handicap fino a 3 anni di età	1320	= $1320 * \frac{(95000 + 15000 * (n - 1) - \text{Reddito complessivo})}{95000 + 15000 * (n - 1)}$
Per ogni figlio portatore di handicap dai 3 anni di età in poi	1220	= $1220 * \frac{(95000 + 15000 * (n - 1) - \text{Reddito complessivo})}{95000 + 15000 * (n - 1)}$
In caso di mancanza dell'altro genitore, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.		

- N.B.: se il risultato dei rapporti è uguale a 0, minore di 0 o uguale a 1 le detrazioni non competono; negli altri casi il risultato dei rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Detrazioni per altre persone a carico anno 2008 (Art. 12 TUIR 917/86 così modificato dall'art. 1, c. 6 della legge 27/12/2006, n. 296)

Detrazioni per altre persone a carico di cui all'art. 433 del codice civile:	Detrazione annua teorica	Determinazione detrazione effettiva
	750	= 750* $\frac{(80000 - \text{Reddito complessivo})}{80000}$

N.B.: se il risultato dei rapporti è uguale a 0, minore di 0 o uguale a 1 le detrazioni non competono; negli altri casi il risultato dei rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali

AVVERTENZE:

- a) la detrazione è da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto;
- b) le detrazioni spettano a condizione che le "altre persone a carico" possiedano un reddito complessivo non superiore a €. 2840,51, al lordo degli oneri deducibili;
- c) le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni.

MODELLO RICHIESTA DETRAZIONI 2008

NOVITA' ANNO 2008:

- **RICHIESTA ANNUALE DETRAZIONI**
- **INDICAZIONE CODICE FISCALE FAMILIARI A CARICO**

NOVITA' ANNO 2008

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LA BUSTA PAGA DEL COCOCO

IL CONTRATTO DI COCOCO E IL BOLLO

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO:

CONGUAGLIO PREVIDENZIALE E FISCALE E RILASCIO CERTIFICAZIONE

Entro il 29 febbraio 2008 l'Università procede ad una serie di operazioni di conguaglio degli imponibili contributivi e fiscali e delle relative ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato (collaboratori coordinati e continuativi) con riferimento agli emolumenti corrisposti nell'anno 2007.

Il cosiddetto conguaglio fiscale di fine anno è finalizzato a conferire, in riferimento alle tipologie di reddito evidenziate, **definitività** alla ritenuta di acconto operata dal sostituto d'imposta nei vari periodi di paga e consiste in una riconsiderazione, alla fine del periodo d'imposta, di tutti gli emolumenti corrisposti durante l'anno.

L'articolo 23 del DPR. 29 settembre 1973, n. 600, infatti, dopo aver disciplinato l'applicazione delle ritenute di acconto nei vari periodi di paga sui redditi di lavoro dipendente, stabilisce, al comma 3, che i sostituti d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se precedente, devono effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle somme e valori corrisposti in ciascun periodo di paga, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti nel corso dell'anno.

In particolare, ai fini del conguaglio fiscale il sostituto d'imposta effettuerà le seguenti operazioni (da concludere entro il 28 febbraio 2008):

- determinare la complessiva base imponibile fiscale del periodo d'imposta 2007 da sottoporre a conguaglio di fine anno, considerando anche i redditi erogati direttamente dai dipartimenti (es. missioni) o da altri soggetti esterni all'Università e risultanti dal modello CUD se consegnato dal lavoratore, a questa Amministrazione, entro il 12 gennaio 2008;
- la base imponibile fiscale, determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 51 del Testo Unico delle imposte – DPR. 917/86 -, deve essere diminuita:
 - a) degli eventuali oneri deducibili (contributi previdenziali; riscatti; altre tipologie di oneri deducibili);
 - b) della detrazione per lavoro dipendente, ricalcolata a fine anno in base al reddito complessivo annuo e al periodo di lavoro nell'anno;
 - c) delle eventuali detrazioni per carichi di famiglia ed altre persone a carico;
- calcolare l'imposta lorda complessiva, applicando le aliquote progressive corrispondenti agli scaglioni annui di reddito (valide per l'anno 2007):

Aliquote e scaglioni di reddito anno 2007

Scaglioni di reddito su base annua	Aliquota	Dettaglio degli scaglioni
Fino a € 15.000	23%	23% sull'intero importo
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	27%	3450+27% parte eccedente 15000
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	38%	6960+38% parte eccedente 28000
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	41%	17220+41% parte eccedente 55000
Oltre € 75.000	43%	25430+43% parte eccedente 75000

- determinare l'imposta netta complessiva, sottraendo dall'imposta lorda eventuali detrazioni spettanti al lavoratore ed eventualmente, se il lavoratore lo richiede, il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi di lavoro già tassati in Italia;

- calcolare la differenza tra l'imposta netta complessiva dovuta sui redditi imponibili dell'anno e le ritenute fiscali già operate nell'anno a titolo d'acconto nei vari periodi di paga. Se tale differenza risulta positiva, il conguaglio è a debito del lavoratore e la stessa dovrà essere trattenuta nel cedolino paga relativo al mese di febbraio 2008, salva l'eventuale incapienza della retribuzione a subire il prelievo. Invece, nel caso in cui la predetta differenza sia negativa, il conguaglio risulta a credito e quanto trattenuto in più rispetto alle ritenute complessive dovute deve essere rimborsato al dipendente, sempre unitamente alla liquidazione del mese di febbraio 2008;
- determinare le addizionali regionali e comunali (ove previste) tenendo presente che:

a) *Le aliquote addizionali sono quelle previste e riferite al domicilio fiscale del lavoratore al 31/12/2007;*

b) *Le addizionali non sono dovute nel caso in cui il lavoratore abbia per l'anno fiscale 2007 IRPEF pari a zero, ovvero se le deduzioni che riducono il reddito complessivo azzerano l'imponibile fiscale;*

- Determinate le addizionali (regionali e comunali) dovute dal lavoratore, per l'anno 2007, l'Università effettuerà il recupero in n. 9 rate a partire dal cedolino paga di marzo 2008.

NOVITA' ANNO 2008:

L'art. 40, comma 8 della legge 29/11/2007, n. 222, di conversione del D.L. 1/10/2007, n. 159, ha consentito alle Regioni la possibilità di modificare la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale, se più favorevole rispetto a quella in vigore, anche per l'anno in corso del quale il provvedimento è adottato.

- La determinazione e liquidazione dell'addizionale comunale ha subito una sostanziale modifica applicativa. Infatti, a decorrere dall'anno fiscale 2007, la trattenuta dell'addizionale comunale è stata effettuata, a titolo di acconto, nella misura del 30%, e di saldo. Sia l'acconto che il saldo possono essere versati a rate.

Pertanto a MARZO 2008:

- l'Università determinerà:

1) **SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2007** = REDDITO COMPLESSIVO 2007 * ALIQUOTA ADD.COMUNALE 2007 - **ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2007** (già trattenuta nel corso del 2007).

IL SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2007 sarà ratealmente a trattenuto nel corso dell'anno 2008;

2) **ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2008** = REDDITO COMPLESSIVO 2007 * ALIQUOTA ADD.COMUNALE 2007 * 30%.

L'ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2008 sarà ratealmente trattenuto nel corso dell'anno 2008.

NOVITA' ANNO 2008:

L'art. 40, comma 7 della legge 29/11/2007, n. 222, di conversione del D.L. 1/10/2007, n. 159, ha modificato la determinazione dell'acconto

dell'addizionale comunale nel senso che l'aliquota e le soglie di esenzione sono assunte nella misura vigente per l'anno precedente, a meno che la pubblicazione della delibera comunale sia effettuata entro il 31/12 dell'anno di riferimento.

AVVERTENZA: DOMICILIO E RESIDENZA DELLE PERSONE FISICHE

Ai fini della esatta determinazione delle addizionali regionali e comunali è importante conoscere, da parte del sostituto d'imposta, l'esatto domicilio fiscale del lavoratore, in quanto è a quel domicilio che deve far riferimento per applicare le previste aliquote.

Il Legislatore Italiano ha definito le nozioni di residenza e domicilio nel Codice Civile al libro primo "delle persone e della famiglia" al titolo III e precisamente agli artt. 43 e 44.

“....
Art. 43 *Domicilio e residenza.*

Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 44 *Trasferimento della residenza e del domicilio.*

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi in buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento di residenza.

.....”
Da questa norma la dottrina ricava, per esclusione, anche la nozione giuridica di dimora, distinta dalla residenza in ragione della sua non abitualità, in quanto sede occasionale, temporanea della persona: come potrebbe essere, ad esempio, la villa in campagna o la casa presa in affitto al mare.

IN SINTESI:

- **RESIDENZA** = è il luogo dove una persona vive abitualmente;
- **DOMICILIO** = è il luogo in cui una persona ha la sede principale dei propri affari e interessi;
- **DIMORA** = è il luogo in cui una persona si trova temporaneamente.

La residenza, la dimora ed il domicilio possono coincidere, ma spesso le tre sedi sono in luoghi diversi. ESEMPIO: un professionista vive con la famiglia a Bari (*residenza*), svolge la sua attività a Roma, dove ha lo studio (*domicilio*), trascorre le vacanze a Cortina (*dimora*).

Sia il domicilio che la residenza si compongono di un elemento oggettivo (l'insistenza di una persona in un luogo). Pertanto non basta dire questa è la mia residenza o il mio domicilio, ma occorre che alla volontà dichiarata corrisponda un fatto, una consuetudine di vita in un luogo.

RESIDENZA FISCALE

L'art. 2 del TUIR n. 917/86 stabilisce:

“.....”

1. *Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.*

2. *Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.*

.....”

Il concetto, enunciato dall'articolo 2, comma 2 del Tuir, fa riferimento all'abituale e volontaria dimora di un soggetto in un determinato luogo.

Al fine di individuare il corretto trattamento tributario applicabile ai redditi di un contribuente che si trasferisce all'estero, è importante stabilire se l'interessato, per effetto del trasferimento, risulti fiscalmente residente in Italia ovvero all'estero. Le imposte sui redditi, infatti, si applicano sia ai residenti che ai non residenti.

DIFFERENZA TRA RESIDENTI E NON RESIDENTI AI FINI IRPEF.

Con riferimento all'imposizione diretta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo del soggetto, composto:

- per i residenti, da tutti i redditi posseduti (in Italia e all'estero);
- per i non residenti, soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, secondo il principio della territorialità.

E' evidente, quindi, quanto sia importante stabilire se il soggetto risieda o meno in Italia. Nel primo caso, infatti, salvo le eccezioni stabilite dalle Convenzioni bilaterali, sul reddito che produce all'estero, egli dovrà pagare le imposte, oltre che nel Paese estero, anche in Italia. Nel secondo caso, invece, pagherà le imposte in Italia soltanto sui redditi qui prodotti.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta (cioè 183 o 184 giorni, a seconda che l'anno sia o meno bisestile) siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente;
- domicilio nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (articolo 43 del codice civile);
- residenza nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona dimora abitualmente (articolo 43 del codice civile).

DOMICILIO FISCALE

Giusta applicazione dell' art. 58 del DPR. 600/73, agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. **Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato.**

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività'.

In tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari (es. dichiarazione dei redditi) deve essere indicato il comune di domicilio fiscale

delle parti, con la precisazione dell'indirizzo. Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

ADDIZIONALE COMUNALE E NON RESIDENTI

Nel ricordare che sono soggetti alle addizionali comunali tutti i soggetti residenti e non residenti nel territorio dello Stato per i quali risulta un debito di IRPEF e che questo tributo è dovuto al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1^a gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, si evidenzia che l' Agenzia delle Entrate ha confermato che i non residenti si considerano fiscalmente domiciliati nel Comune in cui si è prodotto il reddito, ovvero nell'ipotesi di produzione del reddito in più Comuni, nel Comune ove si è prodotto il reddito più elevato. Pertanto sarà questo il Comune di riferimento per l'addizionale comunale.

PERTANTO A DECORRERE DA MARZO 2008 FINO A NOVEMBRE 2008 IL DIPENDENTE TROVERA' IN BUSTA PAGA N. 2 TRATTENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE, UNA DOVUTA A SALDO PER L'ANNO 2007 E L'ALTRA A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2008.



PERCORSO TRIBUTARIO DEL CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2007

IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO LORDO DEL DIPENDENTE
meno
Contributi previdenziali a carico dipendente ed oneri deducibili
uguale
Reddito complessivo al netto degli oneri
meno
Deduzione "ONERI DEDUCIBILI"
uguale
IMPONIBILE FISCALE
segue
Determinazione IRPEF LORDA (per scaglioni di reddito)
meno
Detrazione per lavoro dipendente
meno
Detrazione per carichi di famiglia
uguale
Imposta IRPEF netta anno 2007
meno
Imposta IRPEF trattenuta nel corso del 2007
uguale
CONGUAGLIO IRPEF

SEGUE LA LIQUIDAZIONE DEL **CONGUAGLIO IRPEF** A FEBBRAIO 2008 DOVE:

SE:

IRPEF DOVUTA > IRPEF TRATTENUTA = CONGUAGLIO A DEBITO DEL DIPENDENTE

SE:

IRPEF DOVUTA < IRPEF TRATTENUTA = CONGUAGLIO A CREDITO DEL DIPENDENTE

Entro il **28 FEBBRAIO 2008** l'Università rilascerà il mod. CUD 2008, relativo ai redditi corrisposti nel corso dell'anno 2007, giusta applicazione di quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 3/12/2007.

[MOD.CUD2008](#)

NOVITA' CUD ANNO 2009:

LEGGE FINANZIARIA 2008 – Art. 1 comma 131

131. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2006.

PERTANTO : viene esteso l'utilizzo degli strumenti elettronici per gli atti della pubblica amministrazione. Resta fermo quanto già stabilito per il "cedolino" elettronico: coloro che non fossero dotati di posta elettronica continueranno quindi a ricevere la versione cartacea della propria busta paga e anche del CUD salvo una futura estensione del servizio di posta elettronica.

Entro il **31 MARZO 2008** l'Università dovrà consegnare, in via telematica, all' Agenzia delle Entrate, il mod. 770 semplificato.

[MOD.770 SEMPL](#)

RIEPILOGO ADEMPIMENTI E NOTIZIE FLASH:

- IL CONTRATTO DI COCOCO NON E' SOTTOPOSTO A [BOLLO](#);
- LE QUIETANZE O CEDOLINI PAGA DEL COCOCO SONO SOTTOPOSTE AL BOLLO;
- IL COLLABORATORE DEVE ISCRIVERSI ALLA GESTIONE SEPARATA PRESSO UNA SEDE DELL'INPS;

- IL COMMITTENTE (UNIVERSITA') DEVE COMUNICARE AL CENTRO PER L'IMPIEGO E ALL'INAIL IL NOMINATIVO DEL CO.CO.CO.; L'INIZIO E LA FINE DEL CONTRATTO; L'IMPORTO DEL CONTRATTO STESSO;

- IL COLLABORATORE DEVE PRESENTARE AL COMMITTENTE AUTOCERTIFICAZIONE IN MERITO ALLA PROPRIA POSIZIONE PREVIDENZIALE (AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE INPS DA APPLICARE);

- IL COLLABORATORE PUO' PRESENTARE AL COMMITTENTE AUTOCERTIFICAZIONE:
 - PER LA NON APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE;
 - PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO;
 - PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquota MARGINALE;

- IL COLLABORATORE HA DIRITTO A PERCEPIRE IL COMPENSO PATTUITO ED ALLE SCADENZE STABILITE NEL CONTRATTO; HA DIRITTO A RICEVERE LA BUSTA PAGA;

- IL SOSTITUTO DEVE MENSILMENTE VERSARE LE RITENUTE FISCALI E PREVIDENZIALI TRATTENUTE AL COLLABORATORE CON LE STESSA MODALITA' ED ALLE SCADENZE PREVISTE PER IL LAVORATORI DIPENDENTI;

- AL COLLABORATORE DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONGUAGLIO FISCALE ALLA FINE DELL'ANNO O ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO QUALORA QUESTA E' PRECEDENTE AL 31/12, CON STESSA MODALITA' DEL LAVORO DIPENDENTE (CALCOLO ANCHE DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI)

- AL COLLABORATORE VA RILASCIATO IL MOD. CUD;

- IL COMPENSO EROGATO AL COLLABORATORE VA INSERITO NEL MOD.770 (QUADRO LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO);

- IL COLLABORATORE PUO' AVVALERSI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE MOD.730 (PURCHE' ESISTANO I PRESUPPOSTI) MA SOLO COMPILATO DA UN CAF;

- L'UNIVERSITA' PUO' RICEVERE DA UN CAF IL MOD.730/4 DI UN COLLABORATORE. IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA DEVE DARNE CORSO QUALORA ESISTANO IN PRESUPPOSTI;

- IL COLLABORATORE HA DIRITTO ALL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE. L'ATTRIBUZIONE DI TALE ASSEGNO E' DISCIPLINATO DA NORMATIVA PARTICOLARE E PER QUANTO RIGUARDA IL PAGAMENTO DELLO STESSO E' EFFETTUATO DIRETTAMENTE DALL'INPS.

- IL COMPENSO EROGATO AL COLLABORATORE VA MENSILMENTE DICHIARATO ALL'INPS CON LA DICHIARAZIONE E-MENS.

○ DICHIARAZIONE E-MENS

La legge n. 326 del 24/11/2003 ha previsto che, a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, anche le Università trasmettano mensilmente agli Enti previdenziali (INPS-INPDAP) in via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, all'implementazione delle posizioni assicurative individuali ed all'erogazione delle prestazioni.

La mensilizzazione fornisce un tempestivo aggiornamento dei conti assicurativi.

Con la dichiarazione E-MENS sono stati eliminati i modd. SA/sost, i modd. GLA e semplificati i mod. CUD e mod. 770 che non dovranno più contenere il dettaglio dei dati previdenziali.

NOVITA' ANNO 2008:

La Legge Finanziaria 2009, art. 1, commi da 121 a 123 ha previsto che a partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2009, i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente, in via telematica, i dati retributivi e le ulteriori informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute e dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un apposito Decreto ministeriale.

Pertanto a decorrere dal 1/1/2009 i sostituti d'imposta dovranno mensilmente trasmettere, in via telematica, le seguenti dichiarazioni:

- **EMENS (gestione contributi INPS);**
- **DMA (gestione contributi INPDAP);**
- **MOD.770 (gestione ritenute fiscali).**